



# COMUNE DI LONGIANO

Provincia di Forlì - Cesena

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO e DATA

**11 29/07/2020**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO IMU

Il giorno 29/07/2020, alle ore 21:15, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1<sup>a</sup> convocazione, partecipata ai consiglieri a norma di legge.

Risultano all'appello nominale:

1. BATTISTINI ERMES	Presidente	PRESENTE
2. SIMONETTI MARIKA	Consigliere	PRESENTE
3. GRAZIANO MAURO	Consigliere	PRESENTE
4. GALBUCCI ALESSANDRO	Consigliere	PRESENTE
5. PAZZAGLIA VALENTINA	Consigliere	PRESENTE
6. MAESTRI VALENTINA	Consigliere	PRESENTE
7. MOSCONI SARA	Consigliere	PRESENTE
8. VENTRUCCI STEFANO	Consigliere	PRESENTE
9. BOTTAN GIULIA	Consigliere	PRESENTE
10. RIVELLINI PALMA	Consigliere	PRESENTE
11. CASACCIO MARCO	Consigliere	ASSENTE
12. GIANNINI ELISA	Consigliere	PRESENTE
13. MONGIUSTI VALENTINA	Consigliere	PRESENTE

TOTALE: Presenti n. 12 Assenti n. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO Sig. BATTISTINI ERMES con la partecipazione dell'infrascritto SEGRETARIO COMUNALE GIANNETTI AMALIA

Designati scrutatori delle votazioni i Signori:  
MAESTRI VALENTINA, BOTTAN GIULIA, RIVELLINI PALMA

Partecipa alla seduta l'Assessore non consigliere:  
MARONI ATTILIO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione: "APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO IMU";

Sentita la relazione del proponente GRAZIANO MAURO;

Preso atto della discussione intervenuta sull'argomento, che non costituisce parte integrante della delibera e che viene acclusa all'originale e pubblicata unitamente alla stessa, in apposito link sul sito istituzionale del Comune prima dell'approvazione del verbale da parte del Consiglio Comunale;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, così formulati:

- del Responsabile del Settore proponente DANIELA GIORGETTI: FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile del Settore Economico-Finanziario DANIELA GIORGETTI: PARERE CONTABILE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

- presenti	n.	12
- votanti	n.	12
- favorevoli	n.	12
- contrari	n.	0
- astenuti	n.	0

## DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta deliberazione: "APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO IMU".

Inoltre,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato lo stesso precedente risultato, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.34, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000 n.267.

-----

## Proposta 72/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO IMU

Sindaco: BATTISTINI ERMES	Ufficio proponente: SETTORE RAGIONERIA/TRIBUTI
Assessore: GRAZIANO MAURO	

Visti:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 11/04/2014 sono state approvate per l'anno 2014, e confermate per i successivi, le seguenti aliquote **IMU**:

- 1) Aliquota di base dell'imposta allo 0,76 per cento da applicare su tutti gli immobili, ad esclusione delle abitazioni principali, esentate ai sensi dell'art. 1 comma 639 L. 147/2013;
- 2) Aliquota ridotta dello 0,45 per cento per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze della stessa ai sensi del D.L. 201/2011, con applicazione della detrazione nella misura di € 200,00;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.14 del 11/04/2014 sono state approvate per l'anno 2014, e confermate per i successivi, le seguenti aliquote **TASI**, inclusa la maggiorazione pari allo 0,8 per mille;

- 3) Aliquota del 3,3 per mille per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, con applicazione della detrazione nella misura di € 100,00, maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- 4) Aliquota dell'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13 comma 8 D.L. 201/2011)
- 5) Aliquota dell'imposta pari al 2 per mille da applicare su tutti gli altri immobili comunali, ad esclusione delle abitazioni principali, esentate ai sensi dell'art. 1 comma 639 L. 147/2013;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa

elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Ragioneria sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,6 per cento;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,1 per cento;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,1 per cento;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 0,96 per cento;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 0,96 per cento;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 0,76 per cento;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 0,96 per cento.

**Visto che** la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

**Visto** lo schema di proposta predisposto dal Responsabile dei Servizi Finanziari e Tributarî anche in qualità di Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Daniela Giorgetti;

**Dato atto** del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, verbale n.07/2020 del 23/07/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs n. 267/18.08.2000, allegato alla presente proposta;

**Visto** l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari e Tributarî Dott.ssa Daniela Giorgetti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Visto** l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, Dott.ssa Daniela Giorgetti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

## **D E L I B E R A**

**A)** Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,6 per cento;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,1 per cento;

- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,1 per cento;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 0,96 per cento;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 0,96 per cento;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 0,76 per cento;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 0,96 per cento.

**B)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

**C)** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, e successive modifiche e integrazioni, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

**D)** di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4, del d.lgs 18.8.2000 n.267.

Delibera C.C. n. 11/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
**BATTISTINI ERMES**  
*firmato digitalmente*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**GIANNETTI AMALIA**  
*firmato digitalmente*